



**Autorità Portuale
Livorno**

ORDINANZA N.8

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

- **VISTA** la lettera in data 11/07/2003, prot. n°1208/Sic./2004, con cui il Sig. Lunardi Massimo, Presidente Comitato Organizzatore Trofeo Gaetano D'Alesio, in occasione dello svolgimento della gara remiera "Trofeo Gaetano D'Alesio" prevista per il giorno 25 aprile 2004, ha fatto richiesta di sgombero delle imbarcazioni e dei relativi gavitelli utilizzati per l'ormeggio siti presso il Circolo Arci Pesca Borgo (Scali Novi Lena);
- **RITENUTO**, a seguito di riunione tenutasi, in data 22 marzo 2004, tra i rappresentanti della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente di questa Autorità Portuale e del Comitato organizzatore del Trofeo Gaetano D'Alesio, di dover aderire alla richiesta;
- **VISTI** gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione remiera "Trofeo Gaetano D'Alesio", dalle ore 7.00 alle 14.00 del giorno 25 aprile 2004, è interdetto l'ormeggio delle imbarcazioni presso la banchina in concessione al Circolo Arci Pesca Borgo, nel tratto interessato dalla linea di arrivo della gara, (come meglio evidenziato nella planimetria allegata). Pertanto è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di rimuovere le imbarcazioni di che trattasi entro le ore 7.00 del giorno 25/04/2004.

Art.2) E' fatto obbligo ai responsabili del Circolo Arci Pesca Borgo, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere allo sgombero delle imbarcazioni dalle aree d'ormeggio sopra menzionate.

Art.3) Il Comitato organizzatore provvederà alla rimozione ed, immediatamente dopo la fine della competizione, al ripristino dei gavitelli d'ormeggio con proprio personale.

Art.4) Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48h prima della competizione.

Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da € 51,65 (Euro cinquantuno/65) a € 309,87 (Euro trecentonove/87).

**IL COMMISSARIO
(Bruno LENZI)**

Livorno, li 5 aprile 2004